

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO IMU

*Testo attuale***Art. 3****Abitazione principale, pertinenze ed assimilazioni**

1. Fermo restando che per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare legati da matrimonio o da unione civile non legalmente separati o aventi manifestato volontà di scioglimento dell'unione ai sensi della L. 76/2016, stabiliscano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi posseduti anche in quota parte nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e relative pertinenze, si applicano per un solo immobile individuato in quello ove risiedono il maggior numero di componenti o, a parità di numero di componenti risiedenti in ciascun immobile, in quello avente maggior valore catastale, salvo prova contraria del contribuente o dell'ufficio.
2. *[omissis]*.
3. *[omissis]*.

*Testo modificato***Art. 3****Abitazione principale, pertinenze ed assimilazioni**

1. **1. Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare, legati da matrimonio o da unione civile ai sensi della L. 76/2016 e non legalmente separati o aventi manifestato volontà di scioglimento dell'unione, stabiliscano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi di cui almeno uno sito nel territorio comunale, il Comune riconosce applicabili le agevolazioni per abitazione principale e relative pertinenze, unicamente all'immobile ove risiedono il maggior numero di componenti o, a parità di numero di componenti residenti in ciascun immobile, in quello avente maggior valore catastale, salvo prova contraria del contribuente o dell'ufficio, acquisita anche sulla base delle informazioni di altro comune.**
2. *[omissis]*.
3. *[omissis]*.

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO IMU

Testo attuale

Art. 8

Controlli, accertamenti, sanzioni ed interessi

1 - 4. [omissis].

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione di euro 300. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi

6. [omissis].

Testo modificato

Art. 8

Controlli, accertamenti, sanzioni ed interessi

1 - 4. [omissis].

5. In caso di omessa o infedele dichiarazione e nei casi di mancata, incompleta, infedele o tardiva risposta al questionario, si applica l'articolo 1, comma 775 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. [omissis].